

Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Avv. Demetrio BARRECA

CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 73 del 31 OTTOBRE 2016

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE <i>Luca...</i></p>	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE <i>...</i></p>
---	---

OGGETTO: ATTUAZIONE L.R. N. 14/2014 - PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. N. 267/2000 INERENTE LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "REGGIO CALABRIA" PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di ottobre, alle ore 10.40, nella sala delle Adunanze consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. 167286 del 27.10.2016 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. Demetrio DELFINO.

Risultano presenti il Sindaco e n. 23 Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N. 6423 Reg.

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li 11 NOV. 2016

INCARICATO
...

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal 11 NOV. 2016, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

è divenuta efficace il 31 OTT. 2016;

× Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li 11 NOV. 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	25	DATTOLA Lucio	NO
2	ALBANESE Rocco	SI	26	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	27	D'ASCOLI Giuseppe	SI
4	BRUNETTI Paolo	SI	28	DATTOLA Luigi	NO
5	BURRONE Filippo	SI	29	IMBALZANO Pasquale	SI
6	CASTORINA Antonio	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	SI	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	SI
10	IMBALZANO Emiliano	NO	33	RIPEPI Massimo Antonio	NO
11	LATELLA Giovanni	SI			
12	MARINO Demetrio	SI			
13	MARRA Vincenzo	SI			
14	MARTINO Demetrio	NO			
15	MAURO Riccardo	SI			
16	MILETO Antonino	SI			
17	MINNITI Giovanni	NO			
18	MISEFARI Valerio	SI			
19	NOCERA Antonino	SI			
20	PARIS Nicola	SI			
21	QUARTUCCIO Filippo	NO			
22	RUVOLO Antonio	SI			
23	SERA Giuseppe Francesco	SI			
24	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Neri Armando, Zimbalatti Antonino, Nardi Rosanna Maria Patrizia, Marino Giuseppe, Quattrone Agata e Muraca Giovanni. Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Demetrio BARRECA incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "ATTUAZIONE L.R. N. 14/2014 - PRESA D'ATTO SCHEMA DI CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS. N. 267/2000 INERENTE LA COSTITUZIONE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "REGGIO CALABRIA" PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI".

Non essendo stati richiesti interventi, pone in votazione, per alzata di mano, la delibera in discussione, che viene approvata **all'unanimità** dai 22 presenti in aula (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, RUVOLO, SERA, SERRANO', CARACCILO, IMBALZANO Pasquale E PIZZIMENTI).

IL PRESIDENTE ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione, che assegna competenza legislativa esclusiva allo Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., che ha delimitato in modo espresso la competenza riservata allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, disponendo che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, coordinato con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale;
- il Piano Regionale dei rifiuti approvato con Ordinanza Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria n. 6294 del 30/10/2007, attualmente in corso di aggiornamento;
- l'art. 3 bis del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", che dispone che le Regioni debbano organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- che l'art. 3 bis di cui sopra dispone che la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale e che le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socioeconomica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- che, ai sensi dello stesso art. 3-bis, contestualmente alla delimitazione degli ATO, le Regioni devono istituire o designare gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali stessi;
- l'art. 19 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, che ha modificato l'art. 14, comma 27, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, e che alla lett. f) attribuisce ai comuni la funzione fondamentale di organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- il comma 1-bis del richiamato articolo 3-bis, introdotto dall'art. 34, comma 23, del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, che statuisce che "le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo";

- di prendere altresì atto che la predetta Convenzione fra Comuni avrà una durata ventennale dalla data di sottoscrizione;
- di dare mandato al Settore "Programmazione Economica e Finanziaria" di adeguare le scritture contabili inerenti il bilancio comunale 2016-2018 per garantire il funzionamento dell'ufficio comune;
- di autorizzare il Sindaco di quest'Amministrazione comunale alla successiva sottoscrizione della predetta Convenzione;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare competente, giusta nota prot. n. 152731 del 06.10.2016;

VISTI i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 co.1 del TUEL;

PRESO ATTO dell'esito della votazione sopra riportata e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** dello schema di convenzione fra comuni ex art. 30 del TUEL (**Allegato 1**), composto da n. 15 articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "Reggio Calabria", ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015;
3. **DI PRENDERE ALTRESÌ ATTO** che la predetta Convenzione fra Comuni avrà una durata ventennale dalla data di sottoscrizione;
4. **DI DARE MANDATO** al Settore "Programmazione Economica e Finanziaria" di adeguare le scritture contabili inerenti il bilancio comunale 2016-2018 per garantire il funzionamento dell'ufficio comune;
5. **DI AUTORIZZARE** il Sindaco di quest'Amministrazione comunale alla successiva sottoscrizione della predetta Convenzione.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **votazione unanime** resa dai 22 presenti e votanti, per alzata di mano (FALCOMATA', ALBANESE, BRUNETTI, BURRONE, CASTORINA, DELFINO, GANGEMI, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARRA, MAURO, MILETO, MISEFARI, NOCERA, PARIS, RUVOLO, SERA, SERRANO', CARACCILO, IMBALZANO Pasquale E PIZZIMENTI)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire la tempestiva e piena operatività della Comunità d'Ambito.

CONSIDERATO CHE:

- la Regione Calabria ha recepito la riforma del servizio pubblico locale in tema di rifiuti approvando apposita Legge Regionale 11 agosto 2014, n. 14 *“Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria”* (BUR n. 36 del 11 agosto 2014), a mezzo della quale definire l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nell'intero territorio regionale;
- al fine di garantire l'accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell'ambiente, l'efficienza e l'efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l'uso efficiente delle risorse, in armonia con il Piano regionale dei rifiuti, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;

RILEVATO CHE la predetta legge regionale dispone che:

- a) gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per l'organizzazione del servizio rifiuti urbani e assimilati in Calabria corrispondono ai confini amministrativi delle province;
- b) al fine di consentire l'organizzazione orientata all'efficienza gestionale dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, onde tenere conto delle differenziazioni territoriali, ciascun ATO può essere articolato in Aree di Raccolta Ottimali (ARO);
- c) i comuni esercitano la funzione fondamentale di cui all'art. 14, comma 27, lett. f) del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 nel contesto delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, ossia le aggregazioni di tutti i comuni di ciascun ATO, che rappresentano gli enti di governo dell'ambito territoriale ottimali ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138;

VISTO l'art. 3, comma 3, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14, il quale prevede che la Regione Calabria, previa concertazione con i comuni nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, adotti con delibera di Giunta la perimetrazione definitiva degli ATO e delle ARO;

VISTO l'art. 4, comma 1, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14 il quale prevede che, ai fini della costituzione della Comunità d'ambito territoriale ottimale, i comuni si associano secondo le forme previste dall'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 30 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), che disciplina la convenzione come modalità associativa tra enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che riserva ai consigli comunali la competenza nell'approvazione dello schema di convenzione fra Comuni;

VISTO l'art. 4, comma 6, della L.R. 11 agosto 2014 n. 14 nella parte in cui dispone che la Regione, con la medesima delibera di cui all'art. 3, comma 3, della legge stessa, adotti, su proposta del Dipartimento Ambiente e Territorio, lo schema - tipo di convenzione per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale, nonché lo schema - tipo del regolamento di funzionamento delle Comunità stesse;

VISTA la delibera G.R. n. 381 del 13.10.2015, esecutiva dal 23.11.2015, notificata a questo ente in qualità di comune capofila con nota del Dipartimento regionale Politiche dell'Ambiente, prot. n. 377925/SIAR del 14.12.2015, ove tra l'altro, è stato stabilito:

- che la perimetrazione definitiva degli ATO con i confini amministrativi delle province e la perimetrazione definitiva delle ARO con i 14 sottoambiti per la Raccolta Differenziata stabiliti in conformità con il Piano Regionale di Gestione Rifiuti di cui alla Ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti n. 6294 del 30 ottobre;
- di adottare lo schema di convenzione ex art. 30 T.U.E.L. per la costituzione delle Comunità d'ambito territoriale ottimale;

- di adottare lo schema di regolamento di funzionamento delle Comunità d'ambito territoriale ottimale;

PRESO ATTO CHE:

- per effetto del sopra citato provvedimento di G.R., l'Ambito Territoriale Ottimale di Reggio Calabria (ATO Reggio Calabria) coincide con i confini amministrativi della Provincia di Reggio Calabria e che i 97 comuni sono raggruppati in n. 3 Aree di Raccolta Ottimali (ARO), così come sotto evidenziato:
 1. ARO Reggio Calabria (costituito da n. 18 comuni);
 2. ARO Piana di Gioia Tauro (costituito da n. 34 comuni);
 3. ARO Locride Area Grecanica (costituito da n. 45 comuni);
- ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. n. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i Sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- con successiva nota prot. n. 110877 del 06.04.2016, acquisita al ns. prot. n. 57959 del 12.04.2016, la Regione Calabria ha chiarito la possibilità di modifica della perimetrazione degli ARO, dietro ben motivata relazione tecnica/economica, ma tale evenienza non può costituire occasione per prolungare i tempi di costituzione delle Comunità d'Ambito;

ATTESO CHE:

- con nota sindacale prot. n. 40812 del 14.03.2016 sono stati invitati gli amministratori dei 97 comuni dell'ATO Reggio Calabria a procedere, tramite apposita deliberazione consiliare, alla presa d'atto dello schema regionale di convenzione, ex art. 30 del TUEL, finalizzata alla costituzione della Comunità d'ambito "Reggio Calabria", comunicando altresì l'avvenuta individuazione del c.d. "Ufficio comune" presso questo Comune capofila, attribuito al Dirigente comunale del Settore "Ambiente", che opererà per il suo funzionamento con il personale comunale tecnico e amministrativo ad essa attribuite;
- con successiva nota sindacale prot. n. 62162 del 19.04.2016 è stata inoltrata apposita richiesta alla Regione Calabria di conoscere la durata prevista della convenzione per la gestione in forma associata del servizio de quo;
- con nota prot. n. 159000 del 16.05.2016, acquisita al prot. gen. n. 104476 del 30.06.2016, la Regione Calabria ha riscontrato quanto richiesto sottolineando che *"nella determinazione della durata della Convenzione.....si ritiene opportuno che l'arco temporale non possa essere inferiore a 15-20 anni. Si fa presente, a puro titolo esemplificativo, che l'ATO Catanzaro ha stabilito una durata ventennale della predetta Convenzione"*;

VERIFICATO CHE è necessario adeguare le scritture contabili inerenti il bilancio comunale 2016-2018 al fine di consentire il funzionamento dell'ufficio comune;

RITENUTO CHE è necessario procedere con la presa d'atto consiliare dello Schema di convenzione predisposto dalla Regione Calabria, al fine di perfezionare la costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "Reggio Calabria", dando altresì atto che la stessa avrà una durata ventennale;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 138 del 28.07.2016 con la quale è stato proposto al Consiglio Comunale di:

- di prendere atto dello schema di convenzione fra comuni ex art. 30 del TUEL (**Allegato 1**), composto da n. 15 articoli e facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che disciplina la costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale "Reggio Calabria", ex art. 4 L.R. n. 14/2014, per l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte dei comuni, adottato dalla Regione Calabria con deliberazione di Giunta Regionale n. 381 del 13/10/2015;



Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Allegato 1



REGIONE CALABRIA

(Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014)

ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI

Schema di convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014

Allegato alla Delibera *cc.* n. 73 del 31 OTTOBRE 2016

**Convenzione ex art 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 tra i Comuni dell'ATO
REGGIO CALABRIA per l'esercizio in forma associata, ai sensi dell'art. 4 della L.R.
11 agosto 2014 n. 14, delle funzioni di organizzazione del servizio di gestione anche
integrata dei rifiuti**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di, in, nella sede
del **Comune di Reggio Calabria** innanzi a me, Dott., Segretario Generale
come tale abilitato a ricevere e rogare contratti per conto dell'Ente che ai fini del
presente atto assume, ai sensi dell'art. 4 commi 5 e 8 della L.R. n. 14/2014, il ruolo di
Comune Capofila della presente convenzione sono presenti i signori:

- nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale
-, nella qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE di
....., codice fiscale

compresenti, della cui identità personale e poteri io, Segretario Generale rogante, sono
personalmente certo, i quali dichiarano di intervenire nel presente atto e di sottoscriverlo
non per sé ma in rappresentanza dei rispettivi, sopra indicati, Enti e che convengono quanto
appresso.

Premesso



- che, ai sensi del comma 1-bis, dell'art 3-bis del D.L. 138/2011, aggiunto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del D.L. 179/2012, *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1”* del medesimo art. 3-bis;
- che, l'art. 1, comma 2 lett. b) della L.R. 14/2014 individua nell'ATO la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei comuni in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale;
- che, l'art. 1 comma 2 lett. c) della L.R. 14/2014 individua nelle Aree di Raccolta Ottimali (ARO) le ripartizioni territoriali, delimitate all'interno degli ATO, tenuto conto delle diversità territoriali per una gestione efficiente del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
- che, in particolare, per quanto concerne l'organizzazione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della L.R. 14/2014, l'ATO **REGGIO CALABRIA** coincide territorialmente con i confini amministrativi della provincia di **REGGIO CALABRIA**;
- che, al fine di consentire un'organizzazione efficiente nella gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, tenuto conto delle diversità territoriali, l'ATO **REGGIO CALABRIA**, in coerenza con l'art. 3 comma 2 e 3 della L.R. 14/2014 e successivi provvedimenti attuativi, è suddiviso nelle seguenti Aree di

Raccolta Ottimali (ARO):

- 1. REGGIO CALABRIA**
- 2. PIANA DI GIOIA TAURO**
- 3. LOCRIDE AREA GRECANICA**

- che la L.R. 14/2014 dispone che le funzioni relative al servizio rifiuti, richiamate nell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 siano svolte nel rispetto di quanto ivi prescritto;
- che l'art. 4 della L.R. 14/2014 individua la Comunità d'Ambito quale ente di governo dell'ATO ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis, del D.L. 138/2011 e ne prevede la costituzione attraverso la sottoscrizione di una convenzione di cui all'art. 30 D.Lgs. 267/2000;
- che, raggiunta la piena operatività di ciascuna Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, la Regione concederà in uso a ciascuna Comunità gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio del rispettivo ATO, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione stessa;
- che, ai sensi dell'art. 4 comma 11 della L.R. 14/2014, le decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti la singola ARO, sono adottate dalla Comunità d'Ambito riunita, in seduta ristretta, alla quale partecipano esclusivamente i sindaci dei comuni ricadenti nel territorio dell'ARO stessa;
- che i comuni qui costituiti, in attuazione delle prescrizioni normative summenzionate, intendono attivare per il servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati lo svolgimento associato delle funzioni loro assegnate, senza duplicazione e sovrapposizione di ruoli, responsabilità e/o costi, massimizzando le possibili sinergie in termini di competenze necessarie per la gestione del servizio.

Tutto quanto sopra premesso convengono e stipulano quanto segue:



Art. 1

PREMESSA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

OGGETTO E FINALITA'

I Comuni dell'ATO "**REGGIO CALABRIA**", così come sopra rappresentati, intendono costituire, così come in effetti costituiscono, con la sottoscrizione della presente convenzione, redatta e stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comunità) denominata "....." per l'esercizio in forma aggregata delle funzioni amministrative comunali e delle attività connesse ai servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 4, comma 9 della L.R. 14/2014.

Art. 3

COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito è composta dai sindaci in carica o dai legali rappresentanti dei comuni dell'ATO o loro delegati che eleggono, fra i componenti di detta comunità, il Presidente e due Vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 e della presente convenzione nonché nel rispetto delle modalità individuate dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6 di detta legge regionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, per lo svolgimento dei compiti attribuiti, la Comunità si avvale dell'Ufficio Comune di cui al successivo art. 9.

Ai fini della presente convenzione e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 aprile 2014 n. 56, le funzioni di stazione appaltante, sono delegate alla Stazione

Unica Appaltante costituita presso l'Amministrazione provinciale (SUAP) al cui territorio corrisponde l'ATO "REGGIO CALABRIA", ovvero, in difetto, alla Stazione Unica Appaltante Regionale.

Art. 4

COMPITI DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

La Comunità d'Ambito svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 14/2014.

Inoltre, la Comunità d'Ambito svolge, autonomamente o su richiesta, un'azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

Il Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricompresi nell'ATO convoca la prima seduta della Comunità che si svolge entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. In difetto di tempestiva convocazione, provvede il Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'art. 4 comma 8 della L.R. 14/2014. Nella prima seduta, la Comunità elegge, con votazioni separate, il Presidente e i due vicepresidenti nel rispetto di quanto prescritto della L.R. 14/2014, dalla presente convenzione e dal regolamento di funzionamento di cui all'art. 4, comma 6, della citata legge regionale.

Ai fini della partecipazione e rappresentanza del Comune alle sedute della Comunità, ciascun Sindaco può conferire una delega, anche permanente, ad un Assessore della propria Giunta Municipale. La delega deve essere conferita per iscritto e della stessa



occorre dare atto nel verbale della seduta e prova mediante allegazione al predetto verbale. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione della prima seduta, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti.

I provvedimenti che impegnano i bilanci comunali devono preventivamente acquisire le deliberazioni dei singoli Comuni. In caso di inerzia dei Comuni stessi in merito a deliberazioni inerenti spese di funzionamento della Comunità o costi effettivamente necessari per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite, può essere posta in essere la procedura di attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'art. 2 comma 4 della L.R. 14/2014.

Fino all'elezione del Presidente, le relative funzioni sono assicurate dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o da un suo delegato.

Il Segretario della Comunità è il segretario del Comune in cui la stessa ha sede.

La partecipazione alle sedute della Comunità è gratuita e non dà diritto a rimborsi. Le spese sostenute dai Sindaci partecipanti o loro delegati sono a carico dei Comuni di appartenenza.

Per le decisioni relative esclusivamente ai territori ricompresi nelle singole ARO, la Comunità d'Ambito si riunisce in seduta ristretta, con la sola partecipazione dei Sindaci dei comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità d'Ambito, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti della ARO.

Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.

Art. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente :

- rappresenta legalmente la Comunità d'Ambito;
- convoca e presiede le adunanze della Comunità, sia in seduta plenaria che ristretta;
- regola lo svolgimento delle sedute della Comunità ed accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;
- individua e nomina il Direttore dell'Ufficio Comune di ATO in attuazione dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014.

Nel caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano. In generale, i due vicepresidenti svolgono attività di supporto al Presidente.

Nelle assemblee ristrette il Presidente della Comunità d'Ambito ha diritto di voto solo in occasione delle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il Comune di cui è Sindaco.

Art. 7

COMPITI DEL COMUNE SEDE DI COMUNITÀ D'AMBITO

(COMUNE CAPOFILA)

Il Comune sede della Comunità d'Ambito (da qui in poi, Comune capofila) si fa promotore e coordinatore della convenzione e si impegna, con la massima diligenza, sia a perseguire gli scopi dell'aggregazione, sia a garantire il mantenimento dell'armonia di rapporto tra gli enti convenzionati.

Detto Comune apre un conto corrente dedicato su cui saranno registrate le relative poste in entrata ed in uscita.

Restano di esclusiva pertinenza dei singoli comuni associati le competenze relative alla regolare esecuzione del contratto di servizio, nei territori di rispettiva competenza, una volta ultimata la procedura di affidamento.



Art. 8

UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

L'Ufficio Comune della Comunità d'ambito (di seguito "Ufficio") è la struttura preposta alla gestione delle procedure tecnico – amministrative finalizzate all'organizzazione integrata o di singole componenti del servizio di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 14/2014, in attuazione della presente convenzione, in coerenza con la disciplina comunitaria, statale e regionale, anche sulla base dell'azione di indirizzo esercitata dall'Amministrazione Regionale. Ai sensi dell'art. 4 comma 10 della L.R. 14/2014, l'Ufficio Comune è localizzato presso il **Comune di Reggio Calabria**.

L'Ufficio è unico centro di spesa **dell'ATO di REGGIO CALABRIA** relativamente alla organizzazione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, da disporre in forma integrata o per singolo segmento di servizio.

I costi del servizio convenzionato, comprese le eventuali spese per l'attività di assistenza tecnica e legale, sono a carico degli enti sottoscrittori secondo le modalità specificate dal presente articolo.

Per costi del servizio si intendono tutti gli oneri riguardanti i costi del personale, le spese di gestione, l'acquisto di beni e servizi ed eventuali ulteriori oneri connessi alla gestione del servizio associato. A copertura dei costi complessivi del servizio associato si provvede:

- a) con gli eventuali trasferimenti disposti a favore del Comune capofila e derivanti dalla riduzione dei trasferimenti a favore degli enti locali per lo svolgimento dei medesimi compiti e attività;
- b) con i trasferimenti degli enti locali a favore del Comune capofila nel rispetto dei criteri di riparto di cui al comma successivo.

La copertura degli eventuali costi di cui alla lett. b) del comma precedente è sostenuta dagli enti associati e ripartita proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, sulla base delle

decisioni della Comunità d'Ambito e secondo quanto stabilito al successivo art. 11, ed è quantificata in tempo utile per la predisposizione dei bilanci dei singoli comuni.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio associato è affidata all'Ufficio Comune il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Lo stesso Ufficio provvede all'inventario degli eventuali beni mobili di nuova acquisizione la cui proprietà sarà ripartita proporzionalmente tra i comuni convenzionati nella misura stabilita dalla Comunità.

Il preventivo di gestione per il funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei bilanci preventivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato dalla Comunità, su proposta dell'Ufficio stesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il conto consuntivo relativo al funzionamento dell'Ufficio, da inserire per quota parte nei conti consuntivi dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione, è approvato annualmente dalla Comunità, entro il quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il sesto mese successivo.

Ciascun Comune convenzionato procede al versamento in favore della Comunità d'Ambito dell'eventuale quota a proprio carico per il funzionamento dell'Ufficio Comune con le seguenti modalità:

- il per cento entro il di ciascun anno;
- il saldo entro il dell'anno successivo.

Eventuali incentivi ottenuti dalla gestione associata a qualunque titolo devono essere portati in detrazione dei costi del servizio.

L'Ufficio si avvale della struttura organizzativa del Comune Capofila e/o degli uffici dei



Comuni convenzionati per tutta l'attività amministrativa, tecnica e contabile. In particolare, l'Ufficio opera con personale del Comune capofila e/o, eventualmente, con personale degli altri enti locali convenzionati, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II (artt. 13 – 15) del CCNL del 22/01/2004 ss.mm.ii. - comparto Regione ed Enti Locali.

La Comunità d'Ambito definisce il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore designato per l'Ufficio Comune, ivi inclusa la ripartizione degli oneri finanziari. A tale ultimo proposito, la Comunità d'Ambito determina, altresì, la riduzione, in misura proporzionale all'onere finanziario del personale conferito, della quota dovuta dal Comune per il funzionamento dell'Ufficio.

Il personale conserva il rapporto giuridico, economico e di servizio con l'ente di appartenenza ed instaura il rapporto funzionale nell'Ufficio Comune.

L'Ufficio può avvalersi, per lo svolgimento delle attività di competenza proprie o delegate, di professionisti esperti e/o di strutture esterne di assistenza tecnica.

Art. 9

COMPITI DELL'UFFICIO COMUNE DELLA COMUNITÀ D'AMBITO

In riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché agli altri servizi previsti dall'ordinamento e dalla presente convenzione, l'Ufficio Comune svolge le seguenti attività:

- a) cura la predisposizione del Piano d'Ambito e degli altri atti di pianificazione, in coerenza con le linee guida e gli indirizzi regionali, sottoponendoli all'approvazione della Comunità;
- b) opera le elaborazioni inerenti la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni in capo alla Comunità d'Ambito e fornisce indicazioni in merito ai

- relativi standard;
- c) cura la predisposizione del contratto di servizio, tenendo conto dello schema-tipo adottato dalla Regione ai sensi dell'art. 5 comma 1 della L.R. 14/2014 e attenendosi alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al punto precedente, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - d) pone in essere le attività istruttorie atte a garantire che la carta dei servizi si attenga ai livelli prestazionali stabiliti, nonché agli obblighi di servizio pubblico e universale;
 - e) effettua le valutazioni funzionali alla determinazione delle tariffe relative all'erogazione dei servizi, tenendo conto delle eventuali differenziazioni tariffarie, ai sensi dell'art. 4 comma 9 lett. d) della L.R. 14/2014;
 - f) supporta la Comunità d'Ambito nella individuazione della modalità di gestione dei servizi, svolgendo le opportune analisi e redigendo la relazione di cui all'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, sottoponendola all'approvazione della Comunità stessa;
 - g) delega, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, le funzioni di stazione appaltante per l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi per l'intero territorio dell'ATO;
 - h) sottoscrive, per mano del Direttore, il contratto con il gestore fermo restando quanto prescritto dall'art. 6, comma 8 della L.R. 14/2014;
 - i) trasmette i contratti stipulati ai rispettivi Comuni al fine di consentire agli stessi di poter assumere gli atti di competenza;
 - j) sovrintende alla fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO, secondo le modalità previste dal successivo art. 11 lettera g) della presente convenzione;
 - k) sovrintende all'acquisizione in uso degli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO i cui lavori di adeguamento, costruzione

nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;



- l) coordina il monitoraggio dei livelli del servizio sulla base dei dati forniti dai Comuni dell'ATO;
- m) supporta i Comuni dell'ATO negli adempimenti previsti dall'art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, per quanto di competenza;
- n) trasmette alla Regione ogni atto o documento necessario allo svolgimento delle funzioni di controllo di cui la Regione stessa è titolare.

Sulla base delle indicazioni della Comunità o del Presidente, inoltre, l'Ufficio può promuovere e/o coordinare attività di informazione, animazione e sensibilizzazione sul territorio per il perseguimento delle finalità della L.R. 14/2014, nonché degli strumenti pianificatori regionali e di ambito.

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI ENTI LOCALI CONVENZIONATI

I Comuni appartenenti all'ATO assicurano la partecipazione del Sindaco, o del suo delegato, alla Comunità d'Ambito ed espletano singolarmente i seguenti adempimenti:

- a) definiscono i regolamenti di cui all'art. 1 commi 659 e 660 della L. 27 dicembre 2013 n. 147;
- b) curano, coordinandosi con l'Ufficio Comune, gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei territori di rispettiva competenza;
- c) gestiscono, se delegati dalla Comunità d'Ambito, l'applicazione del contratto relativo all'esercizio degli impianti ricadenti sul proprio territorio;
- d) curano gli aspetti finanziari (impegni di spesa, liquidazioni delle fatture ed

- emissione dei relativi mandati di pagamento) inerenti i servizi di trattamento, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani per la quota di pertinenza;
- e) trasmettono all'Ufficio Comune gli archivi dei contribuenti sottoposti a tassazione e/o tariffazione, con specifica indicazione dei rispettivi flussi finanziari suddivisi per esercizio finanziario;
 - f) trasmettono all'Ufficio Comune copia della documentazione relativa ai servizi e alle gestioni affidate o svolte in economia, nonché la documentazione relativa agli impianti della cui gestione sono responsabili;
 - g) collaborano con l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito nella fase di transizione al gestore unico di ATO o ARO di cui al successivo art. 12.

Ciascun Comune è unico responsabile della documentazione comprovante la coerenza e la legittimità degli importi di spesa impegnati e liquidati, sulla base dei rispettivi contratti, ai gestori dei servizi per la quota di pertinenza.

I comuni convenzionati esercitano, inoltre, ogni utile attività collaborativa per consentire l'attuazione delle finalità della presente convenzione. Informano in tempo reale l'Ufficio Comune della Comunità d'Ambito di tutti gli adempimenti, contestualmente alla loro assunzione affinché si possa provvedere in merito alle attività di competenza.

I Comuni sottoscrittori si impegnano reciprocamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a rendere disponibile il personale necessario, avvalendosi prioritariamente delle professionalità già presenti nei singoli enti facenti parte dell'ATO. Eventuali successive implementazioni potranno essere definite dalla Comunità.

Il personale assegnato al servizio associato mette in atto ogni forma di collaborazione che renda l'azione più efficace, efficiente ed economica, nel rispetto delle relative professionalità. Lo stesso è tenuto a conformarsi alle disposizioni del Direttore dell'Ufficio Comune e svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi assegnati dalla Comunità.

La fruizione di ferie, congedi e/o altre assenze straordinarie (quali ad esempio le



aspettative) sono concesse, nel rispetto del contratto collettivo, dal responsabile dell'Ufficio di appartenenza ovvero dal Direttore dell'Ufficio Comune al quale sia fatta specifica richiesta da parte del dipendente.

L'aggiornamento e la formazione del personale vengono programmati, organizzati e condotti sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma delle attività associate.

Art. 11

RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI

I Comuni convenzionati si impegnano a corrispondere la propria quota di finanziamento per il funzionamento dell'Ufficio Comune ed a versarla con le modalità di cui all'art. 8 della presente convenzione e secondo le indicazioni dal Direttore del medesimo Ufficio.

Le spese di funzionamento della gestione associata, nonché di programmazione e di espletamento delle attività della Comunità d'Ambito, compresi gli incarichi esterni, sono suddivise fra gli enti aderenti in base alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento valido.

Sono considerate spese di gestione associata tutte le spese sostenute per l'attuazione delle attività della Comunità d'Ambito, anche se i benefici diretti ed indiretti riguardino soltanto alcuni tra i comuni associati.

Non sono considerate spese di funzionamento, pertanto non obbligano i Comuni associati, quelle derivanti da responsabilità attribuibili ad uno o più Comuni dell'ATO per attività gestionali e di controllo di loro esclusiva competenza. In tal caso, le spese discendenti da tali responsabilità sono ad esclusivo carico del Comune inadempiente o non virtuoso nella partecipazione alla gestione associata.

A garanzia dell'adempimento di tali obblighi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nonché per l'attivazione dell'Ufficio Comune, gli enti aderenti si impegnano, nel termine di

novanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, a costituire un fondo comune presso la Tesoreria del Comune capofila, mediante il versamento di un contributo pari a 0,50 (zero virgola cinquanta) euro per abitante, come risultante dall'ultimo censimento.

Il fondo viene svincolato con la scadenza della presente convenzione.

Art. 12

TRANSIZIONE AI NUOVI ASSETTI GESTIONALI

Al fine di facilitare una tempestiva transizione alla gestione unica dei servizi sul territorio dell'ATO o dell'ARO, i Comuni convenzionati si impegnano a trasmettere, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, all'Ufficio Comune e, per conoscenza, alla Regione gli atti di gara, i contratti sottoscritti e, comunque, tutte le informazioni relative alle gestioni affidate ed in corso di svolgimento.

All'esito di tale verifica, la Comunità d'ambito, sceglie il modello di gestione e dispone l'affidamento al gestore unico di ATO o di ARO.

Tale affidamento prevede l'immediato conferimento al gestore unico di tutte le gestioni, in essere nell'ATO o nell'ARO di riferimento, che siano state affidate illegittimamente o i cui rispettivi contratti di servizio prevedano clausole di recesso e/o risoluzione in caso di avvio della gestione unica del servizio per ATO o per ARO. Le gestioni in essere non risolvibili anticipatamente sono conferite al gestore unico alla loro naturale scadenza.

Successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione, ai singoli Comuni è fatto divieto di indire autonomamente nuove procedure di affidamento dei servizi di ATO ed ARO, fatte salve esigenze contingibili ed urgenti e prevedendo, comunque, una clausola di risoluzione del relativo contratto all'avvio della gestione unica di ATO o di ARO.

Gli affidamenti disposti dai Comuni dell'ATO o dell'ARO nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore della L.R. n. 14/2014 e la sottoscrizione della presente convenzione non possono avere durata superiore alla data di affidamento al gestore unico



da parte della Comunità

Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO ...*inserire denominazione ATO*... i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Art. 13

(DURATA)

La presente Convenzione ha durata di anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Art. 14

(RINVIO)

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rimanda alla normativa vigente, nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti o di eventuali integrazioni alla presente convenzione.

Art. 15

(REGISTRAZIONE)

Su richiesta delle parti, la presente convenzione è sottoposta a registrazione a tassa fissa presso l' Agenzia delle Entrate con spese a carico dei Comuni sottoscriventi.

Richiesto, io Segretario Generale rogante, ho letto questo atto ai comparenti che con me lo sottoscrivono.

È scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, ma per mia cura, ed è composto da pagine e fin qui della facciata.

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

P. IL COMUNE DI

.....